

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

recante approvazione della sostanza attiva proesadione, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, è d'applicazione la direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽²⁾ per le sostanze attive iscritte nell'allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione, del 27 giugno 2007, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che fissa l'elenco di tali sostanze⁽³⁾, relativamente alla procedura e alle condizioni di approvazione. Il proesadione (già proesadione calcio) figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007.
- (2) L'autorizzazione del proesadione, come indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari⁽⁴⁾, scade il 31 dicembre 2011. È stata presentata una notifica a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 737/2007 per il rinnovo dell'iscrizione del proesadione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il limite indicato dall'articolo.
- (3) Tale notifica è stata dichiarata ammissibile mediante decisione 2008/656/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, sull'ammissibilità delle notifiche riguardanti il rinnovo dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio delle sostanze attive azimsulfuron, azossistobin, flussosipir, imazalil, cresossim-metile, proesadione-calcio e spirossamin, e che fissa l'elenco dei notificanti interessati⁽⁵⁾.

- (4) Nei termini previsti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 737/2007, il notificante ha trasmesso i dati richiesti conformemente a detto articolo nonché una nota esplicativa della pertinenza di ogni nuovo studio presentato.
- (5) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione e l'ha trasmessa il 5 giugno 2009 all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione. Oltre alla valutazione della sostanza, tale relazione contiene l'elenco degli studi su cui lo Stato membro relatore si è basato per la sua valutazione.
- (6) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione al notificante e a tutti gli Stati membri, ha inviato le osservazioni ricevute alla Commissione e ha messo la relazione di valutazione a disposizione del pubblico.
- (7) Su richiesta della Commissione, la relazione di valutazione è stata sottoposta a una revisione inter pares da parte degli Stati membri e dell'Autorità. L'Autorità ha presentato le sue conclusioni sull'esame collegiale di valutazione dei rischi del proesadione⁽⁶⁾ alla Commissione il 12 marzo 2010. Tale relazione di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottate il 17 giugno 2011, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il proesadione.
- (8) Sulla scorta dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti proesadione possano continuare a soddisfare, in linea di massima, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno autorizzare il proesadione.
- (9) È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell'autorizzazione, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall'autorizzazione.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽³⁾ GU L 169 del 29.6.2007, pag. 10.⁽⁴⁾ GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 214 del 9.8.2008, pag. 70.⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva proesadione su richiesta della Commissione europea, EFSA Journal 2010; 8(3):1555.